

I contratti con coltivatori del territorio ferrarese nei secoli XI-XII

L'analisi dei contratti con coltivatori si impone necessariamente per il Ferrarese come un raccordo fra le tesi sviluppate, o ribadite recentemente, in due diversi settori di studio: da una parte le indagini condotte nel lavoro di Andrea Castagnetti sulla organizzazione del territorio rurale nel Medioevo a sostegno di un sostanziale inserimento del Ferrarese nella « Romania » e più che mai nei secoli fino all'XI (1); dall'altra gli esiti delle ricerche che hanno permesso a Vito Fumagalli di individuare una notevole differenziazione fra « Langobardia » e « Romania » per quanto riguarda la pattuizione dei canoni in natura a quota parziaria nei contratti di livello (2).

(1) A. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella « Langobardia » e nella « Romania »*, Bologna, 1982, p. 161 sgg.; in particolare pp. 277-287. Per il significato e la storia del termine « Romania » si rinvia alla nota 2 p. 16 e alla relativa bibliografia. Si veda inoltre in particolare alle pp. 277 sgg. in cui l'Autore sottolinea come, attraverso un continuo sviluppo del processo di accrescimento e di concentrazione della grande proprietà ravennate, il territorio della « Romania » abbia continuato, nel corso dell'alto medioevo, ad essere 'organizzato' sostanzialmente secondo i criteri dell'età imperiale.

Dal secolo VI all'XI la Chiesa ravennate ha imposto la persistenza delle antiche forme di organizzazione del suolo in « fundi » e « masse » che costituiscono una ripartizione catastale e svolgono più che altro la funzione di ubicazione dei beni terrieri. Nelle pp. 321 sgg. il Castagnetti fa rilevare il ruolo preponderante svolto dai Canossa nella evoluzione delle strutture dal secolo XI in poi. Anche nel Ferrarese essi immisero tradizioni diverse da quelle in uso nella « Romania ».

(2) V. FUMAGALLI, *La tipologia dei contratti d'affitto con coltivatori al confine tra Langobardia e Romania (secoli IX-X)*, in « Studi Romagnoli », XXV (1974), pp. 205-214; ID., *L'evoluzione dell'economia agraria e dei patti colonici dall'alto al basso medioevo. Osservazioni su alcune zone dell'Italia settentrionale*, in « Studi Medievali », s. 3^a, XVIII, II (1977), pp. 461-490, in particolare a p. 467 sg.: « Nell'Italia Settentrionale, le quote parziarie da versare erano, per quanto concerneva i cereali, di

Attraverso i contratti si potrà così verificare se nell'organizzazione agricola del Ferrarese siano in uso pattuizioni simili a quelle indicate dal Fumagalli per la « Romania » e quindi se ci si può ricondurre, anche in una valutazione più ampia delle vicende agricole, alle tesi sostenute dal Castagnetti nell'analisi delle strutture del territorio, tesi che — lo ripetiamo — fanno gravitare il Ferrarese, zona di confine fra « Langobardia » e « Romania », in quell'area di « tradizione unitaria esarcale » rilevata già da Augusto Vasina (3).

Questo però senza che ci si distolga da una ulteriore valutazione sul Ferrarese: l'incidenza, cioè, che la particolarissima morfologia del territorio ha avuto nelle scelte e negli esiti dei modi di concessione e di gestione della terra (4).

Il disordine idrico, le rotte, le alluvioni, insieme al ricorrente impaludamento di zone anche agricole e alla vastità delle paludi e dei boschi, hanno imposto la coesistenza di un duplice atteggiamento dell'uomo nei confronti di questo ambiente naturale: di aggressione all'incolto e, contemporaneamente, di puntigliosa difesa delle colture dall'acqua (5).

Ed è proprio questo mutevole ambiente che crea le prime

1/3 e di 1/4, raramente 1/5, del prodotto annuale, al di fuori dell'area di influenza bizantina; e tali continuarono ad essere anche in pieno Medioevo, nei secoli XII e XIII ».

Ma — l'Autore aggiunge — già nella seconda metà del secolo XII compare il canone della metà dei cereali. Nel territorio di vecchia influenza bizantina perdurano invece i canoni tradizionali di 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, raramente 1/9 e 1/10 dei cereali, salvo eccezioni (pp. 469-70).

(3) A. VASINA, *La Chiesa ravennate nel Ferrarese intorno al Mille*, in « Romagna medievale », Ravenna, 1971, pp. 49-71; ID., *Il territorio ferrarese nell'alto medioevo*, in AA.VV., *Insediamenti nel ferrarese*, a cura del Comune di Ferrara, Firenze 1976, pp. 79-104. Per l'organizzazione agraria della « Langobardia » si veda soprattutto V. FUMAGALLI, *Terra e società nell'Italia padana. I secoli IX e X*, Torino, 1976.

(4) Cfr. A. L. TROMBETTI BUDRIESI, *Vassalli e feudi a Ferrara e nel Ferrarese dall'età precomunale alla signoria estense (secoli XI-XIII)*, in « Atti e Memorie della Deputazione Ferrarese di Storia Patria » (= « A. M. Dep. Fe. »), s. III, XXVIII (1980), p. 20. Per i riferimenti bibliografici ai fondamentali studi sul territorio si rinvia agli studi di Augusto Vasina, Francesca Bocchi e Giovanni Uggeri menzionati ibidem alla nota 7, p. 7.

(5) V. FUMAGALLI, *Colonizzazione e bonifica nell'Emilia durante il Medioevo*, in « I settant'anni del Consorzio della Bonifica Renana », Bologna, 1978, pp. 27-50, a pp. 40-44.

difficoltà allo sviluppo di un'indagine sul Ferrarese: si prospetta, nella realtà, la ricostruzione di minute e discontinue frazioni di un territorio indefinibile, oltretutto, nella vastità delle sue valli e delle sue paludi.

Con questa indeterminatezza nella definizione degli spazi, i negozi giuridici non permettono spesso di quantificare efficacemente l'entità della concessione fondiaria (6).

Sull'importanza delle condizioni ambientali anche in rapporto alle soluzioni giuridiche adottate per la mobilità dei beni fondiari nel Ferrarese, vorrei richiamare l'attenzione su un passo della « *Chronica Parva* » (7).

Agli inizi del secolo XIV, l'anonimo autore della *Parva* (prima fonte narrativa ferrarese), all'atto di introdurre l'elenco delle famiglie nobili di Ferrara, ha fatto alcune riflessioni sui secoli precedenti che, naturalmente come elaborazione storiografica — certo non come testimonianza diretta — indicano però la gran rilevanza di almeno 3 elementi che ci interessano molto da vicino (8).

Fra una « *multitudo* » di uomini, venuti da più parti nel Ferrarese — testimonia la *Chronica* — attratti dal fatto che « *tot com meatibus et bonis plurimis abundaret* », c'erano uomini « *praestantes opibus et genere cum fortunis suis, et familiis, ac clientelis* » (9). E continua — ed è qui che più interessa soffermarci —: « *Denique cum possessiones juris Ecclesiarum essent* (ed è la grande proprietà compatta evidenziata da Castagnetti) *et cultores perpauci, et territorium paludibus, et nemoribus esset opertum, gratia, vel non magna pecunia sibi quisque primorum Civium possessiones paravit* » (10).

(6) T. BACCHI, *La struttura delle aziende fondiarie nel territorio ferrarese (secoli XI-XII)*, in « *Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio Muratoriano* », n. 88 (1979), pp. 87-120, a p. 91 sg. Cfr. FUMAGALLI, *Terra e società* cit., p. 167.

(7) « *Chronica parva Ferrariensis* », in R.I.S., VIII, Mediolani 1726, coll. 473-488. Pubblicata anonima dal Muratori, è attribuita a Riccobaldo da A. F. MASSERA, *L'autenticità della Chronica Parva Ferrariensis*, in « *Archivio Muratoriano* », I, 10 (1911), pp. 549-65. Si veda la recente edizione della *Chronica* curata da G. ZANELLA in « *Deputazione provinciale ferrarese di Storia patria* », Serie Monumenti, vol. IV, Ferrara 1983. Allo Zanella rimandiamo per tutte le indicazioni bibliografiche relative al problema della paternità e autenticità del « *Chronica parva Ferrariensis* » (= Ch. P. F.).

(8) F. BOCCHI, *Istituzioni e società a Ferrara in età precomunale. Prime ricerche*, in « *A. M. Dep. Fe* », s. III, XXVI (1979), p. 5 e p. 119 e sg.

(9) Ch. P. F., cit., col. 479.

(10) *Ibidem*.

Quei « primi cives » si affermano poi politicamente sul territorio con l'esercizio di un potere sugli uomini che ottengono attraverso la creazione di clientele vassallatiche, remunerate con i vasti possedimenti terrieri che ognuno, con poca spesa (o addirittura gratis) « sibi paravit », aveva ottenuto, dal momento che — scrive l'Autore — in primo luogo le terre erano di proprietà ecclesiastiche; e poi perché c'erano ben pochi che le coltivavano; e, in terzo luogo, perché il terreno era tutto paludi e boschi (11).

Lo Storico individua perciò 3 connotati del territorio, a nostro avviso fondamentali per una corretta valutazione della tipologia contrattuale che emerge dallo spoglio della documentazione ferrarese: da un lato la lunga persistenza della grande proprietà fondiaria di Ravenna (12); dall'altro lo scarso livello di agrarizzazione del territorio (« perpauci cultores », dice la Parva) che ha per indissolubile componente la vastità delle paludi e dei boschi che in gran parte lo occupano (13).

In questo contesto si inquadrano meglio due aspetti costanti nei negozi giuridici elaborati per lo più dalla ben organizzata cancelleria di Ravenna: la predilezione anzitutto per il contratto enfiteutico (14); inoltre l'istanza della miglioria fondiaria nei rapporti contrattuali (15).

La proprietà di un indefinito incolto e, insieme, il desiderio di accrescere autorità, potere e prestigio, in momenti di particolare tensione politica, hanno indotto i detentori dei beni fondiari a stipulare soprattutto contratti migliorativi, ma con una connotazione noi diremmo « politica », con dei non coltivatori: soprattutto delle enfiteusi (16).

(11) Cfr. BOCCHI, *Istituzioni e società cit.*, p. 120; TROMBETTI BUDRIESI, *Vassalli e feudi cit.*, p. 12.

(12) Cfr. CASTAGNETTI, *L'organizzazione del territorio cit.*, p. 164.

(13) Nella « Chronica Parva Ferrariensis » la dinamica del mondo agricolo ferrarese è fortemente sacrificata, data la sua impostazione di « cronaca cittadina » (cfr. G. ZANELLA, *Riccobaldo e dintorni. Studi di storiografia medievale ferrarese*, Ferrara, 1980, p. 36). Tutta l'attenzione è puntata sulla città, sulla sua vocazione commerciale, sui momenti di pace, di ricchezza o di decadenza.

(14) TROMBETTI BUDRIESI, *op. cit.*, p. 20.

(15) Sulla miglioria fondiaria si veda B. ANDREOLLI, *Contratti agrari e patti colonici nella Lucchesia dei secoli VIII e IX*, in « Studi Medievali », 3ª serie, XIX, I (1978), pp. 69-158, in particolare p. 83.

(16) TROMBETTI BUDRIESI, *op. cit.*, p. 35.

Infatti, allo spoglio dei documenti abbiamo potuto reperire dal secolo IX alla fine del XII solo 72 contratti con coltivatori:

secolo IX = 1
 secolo X = 8
 secolo XI = 25
 secolo XII = 38 (17)

(17) Per il secolo IX: M. FANTUZZI, *Monumenti ravennati dei secoli di mezzo per la maggior parte inediti*, I, Venezia, 1801 (= Monum. Rav., I), doc. III, a. 870, pp. 88-89. Per il secolo X: Monum. Rav., II, doc. VII, a. 939, pp. 17-18; doc. VIII, a. 955, pp. 19-20; P. FEDERICI, *Codex diplomaticus Pomposianus*, in appendice a « *Rerum Pomposianarum historia monumentis illustrata*, Roma, 1781, pp. 397-591 (= C.D.P.), n. XII, a. 976, p. 416; G. A. SCALABRINI, *Scritture del Capitolo*, Biblioteca comunale Ariostea di Ferrara, ms. classe I, n. 459, quaderni I-XVI, copia del secolo XVIII (= Scalabrini), nel q. I, c. 4v., a. 950; q. I, c. 3r., a. 966; q. I, c. 2r., a. 993; q. I, c. 2v., a. 993.

V. FEDERICI e G. BUZZI, *Regesto della Chiesa di Ravenna. Le carte dell'archivio estense*, I-II, Roma, 1911, 1913 [R.C.I., n. 7 e n. 15] (= Reg. Rav.): Reg. Rav. II, appendice II, n. 2, a. 956, p. 331.

Per il secolo XI: C.D.P., n. XXXI, a. 1004, pp. 444-45; n. XXXIII, a. 1006, pp. 447-48; n. XXXIV, a. 1006, p. 449; n. XXXV, a. 1007, pp. 450-51; n. XXXVI, a. 1008, p. 451-52; n. XLI, a. 1013, p. 460; n. XLVI, a. 1015, p. 467; n. LV, a. 1018, pp. 479-480; n. LVII, a. 1019, pp. 483-484; n. LXI, a. 1022, pp. 488-89; n. LXVIII, a. 1026, p. 498; n. LXIX, a. 1026, p. 499; n. LXXVII, a. 1031, p. 511; n. LXXIX, a. 1031, p. 513; n. LXXXI, a. 1034, p. 515; n. LXXXVIII, a. 1036, p. 525; n. LXXXIII, a. 1037, p. 533.

E anche SCALABRINI, q. I, a. 1037, c. 15r.; q. a. 1043, c. 5r.; q. II, a. 1048, c. 10r.; q. VII, a. 1083, c. 13r.; q. 10, a. 1090, c. 12v.; q. II, a. 1092, c. 12r.; q. I, a. 1092, c. 16r.

Per un regesto, però molto inesatto relativamente al contenuto di questi livelli dello Scalabrini, cfr. R. MAZZA, *La società ferrarese fino al secolo XII nella documentazione dell'archivio capitolare* (tesi di laurea discussa col prof. G. ORTALLI a Ferrara nell'a.a. 1972-1973).

Inoltre Reg. Rav. I, n. 2, a. [1033-1047], p. 8.

Si veda poi, per il secolo XII, R. MARZOLA, *Note di storia ferrarese da documenti inediti. Archivio di Stato di Ferrara, Fondo Tassoni, anni 971-1209*, relatore Prof. A. CASTAGNETTI, Ferrara, a.a. 1974-75 (= MARZOLA), n. VI, a. 1102, p. 117; n. VII, a. 1104, p. 119; n. XV, a. 1167, p. 157. E ancora Reg. Rav. I, n. 6, a. 1122, p. 10-11; n. 13, a. 1129, p. 15; n. 15, a. 1130, p. 16; n. 16, a. 1131, p. 17; n. 17, a. 1133, p. 17; n. 19, a. 1133, p. 18; n. 23, a. 1142, p. 20; Reg. Rav. II, appendice II, n. 5a, a. 1142, pp. 347-48; Reg. Rav. I, n. 26, a. 1148, pp. 21-22; n. 27, a. 1148, pp. 22-23; n. 29, a. 1154, p. 23; n. 30, a. 1158, pp. 23-24; n. 42, a. 1163, p. 31; n. 45, a. 1164, pp. 32-33; n. 50, a. 1171, p. 35; n. 54, a. 1173, p. 37; n. 55, a. 1173, pp. 37-38; n. 60, a. 1175, pp. 40-41; n. 66, a. 1176, p. 44; n. 70, a. 1181, pp. 46-47; n. 72, a. 1181, p. 48; n. 75, a. 1182, p. 49; n. 76, a. 1183, pp. 49-50; n. 77, a. 1184, p. 50; n. 78, a. 1184, p. 51; n. 79, a. 1184, p. 51; n. 93, a. 1188, pp. 58-60; n. 111, a. 1191, p. 71; n. 113, a. 1192, pp. 72-73; n. 114, a. 1192, p. 73; n. 119, a. 1194, p. 76; n. 129, a. 1197, p. 90. Si veda inoltre V. FEDERICI,

[Oltre a questi, il trasferimento di un contratto di livello attraverso una concessione enfiteutica anteriore al 1077 in un inedito dell'Archivio vescovile di Ferrara; un patto del 1166 del Vescovo di Ferrara con gli uomini di Melara] (18).

Con questi dati, ogni considerazione quantitativa in funzione della minore e maggiore diffusione dell'uso dei contratti con coltivatori è a mio avviso da scartare, per l'estrema fragilità di una valida comparazione della consistenza documentaria dei singoli secoli. Infatti, ha ben poca importanza che nel Regesto della Chiesa di Ravenna, curato dal Federici e dal Buzzi, su 126 documenti del secolo XII, siano stati reperiti ben 32 dei 38 livelli che abbiamo individuato per il Ferrarese, se pensiamo che fra i 2 soli documenti del secolo XI c'è un livello, e che l'unico contratto del secolo X è un livello. E ancor più se pensiamo che nella trascrizione delle carte dell'Archivio del Capitolo dei Canonici di Ferrara, fatta dallo Scalabrini, figurano ben 4 livelli su 17 documenti per il secolo X e 7 su 35 per l'XI, ma nessuno su 122 carte del secolo XII.

I nostri dati provengono purtroppo da fondi documentari con « actores », ecclesiastici o laici che siano, che ci testimoniano una evoluzione della proprietà fondiaria di volta in volta originale, propria solo di quell'Ente che ci ha lasciato memoria di sé. E si aggiunga che la documentazione non è stata pubblicata con criteri omogenei e che spesso rimangono ampi margini d'insicurezza per il sospetto di letture errate.

Mi riferisco ad esempio alle forti limitazioni imposte dai regesti del Federici e del Buzzi al testo dei documenti ravennati; o alle lacune nella pubblicazione dei documenti del Codex di Pomposa, che il Federici ha condotto circa fino alla metà del secolo XI. E in più ci

Regesto di S. Apollinare Nuovo, Roma, 1907, n. 85, a. 1156, p. 76; n. 95, a. 1164, p. 82.

E ancora R. MONTANARI, *Note su famiglie ferraresi in età comunale, da documenti inediti (Archivio di Stato di Modena, Camera ducale, investiture di feudi, usi e livelli, anni 1124-1212)*, tesi di laurea, relatore A. CASTAGNETTI, Ferrara a.a. 1975-76, p. 66, a. 1149.

(18) Archivio della Curia Arcivescovile di Ferrara, « Archivio Residui Beni Ecclesiastici (= A.R.E.) « Reparto Pergamene », Pars antiquior, cart. sec. XI, n. 8(b).

La pergamena contiene tre atti su cui cfr. TROMBETTI BUDRIESI *cit.*, pp. 26-27.

E inoltre A.R.E., « Reparto Pergamene », Pars antiquior, a. 1166, busta I.

sono grandi difficoltà nell'uso di un inedito spesso inaccessibile (19).

I nostri sforzi possono però convergere nel tentativo di indicare alcune linee di tendenza nell'evoluzione, se c'è stata, dei contenuti contrattuali, nel contesto peraltro di un materiale di difficile catalogazione (20).

Ecco, in sintesi, i punti su cui la nostra analisi delle contrattazioni con coltivatori diretti permette alcune considerazioni che interessano più in generale il significato economico-sociale dei contratti agrari, nel quadro dell'organizzazione della proprietà fondiaria:

- 1) durata del contratto
- 2) i concessionari e i « consortes »
- 3) obbligo della migliororia fondiaria
- 4) canoni parziari.

Tutti i contratti con coltivatori stabiliscono la scadenza ventinovenale e il rinnovo. Ma proprio perché sono « ad renovandum » e, oltre ai singoli concessionari, sono dati, molto di frequente, « filiis et heredibus », spesso, soprattutto nei secoli X e XI, sono contratti della durata di enfiteusi, salvo naturalmente il rinnovo della concessione (21).

E proprio alcune clausole dei secoli X e XI nei documenti Pomposiani riguardanti il Ferrarese, relative alla normativa per il rinnovo e la fruizione, diremmo ereditaria, del contratto, sono la spia della preoccupazione dei concedenti di salvaguardare l'unità di conduzione e di coltivazione oggetto della loro concessione e anche tutta la validità del contenuto giuridico di concessione temporanea dei beni. Perciò si mette per iscritto che, se un concessionario muore

(19) Sulla documentazione pubblicata cfr. le considerazioni della Bocchi, *Istituzioni cit.*, pp. 5-6.

Per la storia di Pomposa successiva alla prima metà del secolo XI si deve rinviare all'opera manoscritta di S. CAMPITELLI, *Rerum Pomposianarum Historia*, t. II, ms. Montecassino, sez. Pomposa, f. 8.

(20) Alla necessità di individuare delle linee di tendenza già avvertita dal FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia agraria cit.*, si accompagnano in generale le indicazioni di metodo di « Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina » a cura di Vito Fumagalli e Gabriella Rossetti, Bologna, 1980.

(21) Si veda, ad esempio, SCALABRINI, *cit.*, p. I, a. 966, c. 3r.; q. I, a. 993, c. 2r.; q. I, a. 1037, c. 15r. E anche C.D.P., n. XXXI, a. 1004, p. 445; n. LVII, a. 1019, p. 483; e inoltre Reg. Rav. I, n. 33, a. 1158, p. 26.

senza eredi, i suoi beni vanno divisi fra gli altri concessionari e solo fra di essi. Si sottintende così che nei beni tenuti in comunione con altri non si introducano lavoratori estranei ad una unità di conduzione, per cui il concedente pattuisce in modo indiviso canoni e prestazioni. Questa disponibilità collettiva della terra di un unico proprietario, e, insieme, la comune attività che vi si svolge, costituiscono poi forse per queste comunità di coltivatori residenti la base di lunghe consuetudini (22).

Il rinnovo è concesso, se se ne fa domanda « iuste et racionabiliter » e purché « ab aliis minime detinentur » (23), non si ottenga, cioè, con corresponsioni, in denaro o in natura, meno gravose di quelle imposte agli altri (24).

Oppure « qualiter obtinere potuerimus » (25).

L'elasticità, diremmo, di queste clausole, documentate fino alla prima metà del secolo XI, insieme alla lunga durata dei contratti in riferimento costante alla concessione a molti coltivatori di vasti beni da mettere a coltura, ci fanno ipotizzare che proprio allora si elaborassero a livello locale, nella medesima forma documentaria del livello, contenuti contrattuali diversi da zona a zona. Nel secolo XII, molti di questi contenuti — come vedremo — si sono cristallizzati (26).

Per quanto riguarda il numero dei concessionari del contratto di livello, la documentazione del Ferrarese impone di sottolineare una

(22) Si veda CASTAGNETTI, *L'organizzazione cit.*, alle pp. 327-333; e anche p. 283 e 301.

(23) C.D.P., n. XII, a. 976, p. 416: « si iuste et racionabiliter a vobis petivimus et ab aliis minime detinentur »; n. LVII, a. 1019, p. 484: « in annis advenientibus viginti et nove ad renovandum ad salva calciarie domnice dandum libellum renoventur sit iuste et racionabiliter ad nobis petistis nec ad aliis minime detinentur ».

(24) « Ab aliis minime detinentur » mi sembra stabilisca chiaramente, già dall'inizio del rapporto contrattuale, che, comunque, al momento del rinnovo ci sarà una equiparazione con le modalità di pagamento degli altri concessionari. Si sottintende perciò, forse, un « aggiornamento », per così dire, delle clausole contrattuali.

(25) Reg. Rav., II, appendice II, n. 2, a. 956, p. 331; I, n. 2, a. [1033-1047], p. 8.

(26) Quanto abbiamo detto sopra indurrebbe poi a riflettere sulla reale condizione di vita dei coltivatori nel Ferrarese. La vastità delle concessioni di incolto e quindi la perdurante disponibilità delle risorse silvo-pastorali offrirebbe in tale zona sempre un valido supporto al regime alimentare contadino. Cfr. M. MONTANARI, *Mutamenti economico-sociali e trasformazione del regime alimentare dei ceti rurali nel passaggio dall'alto al pieno Medioevo. Considerazioni sull'Italia Padana*, nel « Medioevo rurale cit. », pp. 79-97.

duplice tendenza, che ha poi un suo corrispondente nella coesistenza di situazioni agrarie profondamente diverse.

Si stipulano contratti con più gruppi di famiglie concessionarie (anche 21 gruppi) o più concessionari di una medesima famiglia, quando si concedono terreni da mettere a coltura (27).

L'espansione del coltivo (« runcandum », « pastinandum », « propaginandum », « teguo [casa] et canale ibidem faciendum ») coinvolge ed indirizza nuclei demici ed insediativi in zone attestate ripetutamente nei documenti (28).

Spesso invece a un solo conduttore sono concessi beni estremamente frazionati, che corrispondono a una realtà fondiaria riflesso di uno stadio più avanzato di agrarizzazione del territorio. Si veda ad esempio nell'anno 1188: l'arcivescovo di Ravenna Gerardo concede in livello « ad supersedendum, laborandum » per 29 anni a Tadeo e ai suoi figli ben 7 « petie » di terra e ben 32 porzioni di altri appezzamenti dislocati nella pieve di Portomaggiore (29). In tutte queste « petie » si può leggere la vasta incidenza di un processo di agrarizzazione che è però sempre in continua espansione, data la vasta disponibilità di incolto nel territorio ferrarese. Infatti, alla fine del secolo XII, nello stesso contratto del 1188 si prevede la possibilità di impiantare nuovi vigneti e di mettere a coltura nuovi ed indefiniti terreni: « si vinea plantaveritis aut si terra de valle vel de bosco excusseritis » (30).

Proprio la vasta disponibilità d'incolto, o comunque, la compresenza di boschi, di paludi e di coltivo in vaste aree del territorio ferrarese inducono a sottolineare alcuni aspetti della miglìoria fondiaria.

Per i coltivatori affittuari di vasti incolti l'obbligo alla miglìoria è un vincolo tassativo, e rappresenta la funzione economica principale cui deve assolvere il coltivatore: la conquista di nuovi terreni all'agricoltura.

D'altra parte in molte concessioni di beni già a coltura, l'eterogeneità qualitativa degli stessi terreni, per cui appezzamenti arativi confinano con zone più o meno ampie d'incolto, favorisce in molti

(27) È il caso del Reg. Rav. I, n. 6, a. 1122, pp. 10-11.

(28) BACCHI, *cit.*, pp. 177 sgg. Ci si riferisce soprattutto alle zone del Goro e del Sandalo.

(29) Reg. Rav. I, n. 93, a. 1188, pp. 58-60.

(30) *Ibidem*, p. 60.

casi non l'obbligo, ma la possibilità attraverso la miglìoria di allargare, a discrezione degli affittuari, la unità poderale (« si runcaveritis »; « si vinea plantaveritis ») (31). Un allargamento controllato però da vicino, in funzione dell'esazione di un maggior quantitativo di prodotti (32).

L'ampliamento dell'impianto agricolo, specialmente a vigneto, a volte però doveva essere non solo contemplato, ma forzato, se un contratto di livello del 1022, relativo a beni in Massafiscaglia, tutela i coltivatori con l'espressione « si vineam plantaverimus... et si non plantaverimus apsq̃ue omnia calumnia permaneamus » (33).

In relazione al carattere miglìorazio dei contratti nel Ferrarese, vorrei fare alcune precisazioni sulla estensione delle concessioni fondiari ai coltivatori (34).

In questo territorio io non credo che si possa stabilire in una evoluzione cronologica un preciso rapporto terra-coltivatori. L'unità poderale, proprio perché il contratto spesso è miglìorazio, non è visualizzabile quantitativamente. Rimane estremamente indeterminata quando nei secoli X e XI abbiamo le testimonianze dei vasti incolti, di cui dicevamo, delle paludi e dei boschi concessi a folti nuclei famigliari; rimane imprecisata anche quando ci sono concessioni individuali di tanti appezzamenti dislocati, o anche di frazioni di « petite » (35). Queste testimoniano certo, da una parte, un'estrema frammentazione fondiaria, avvenuta, forse, a volte, anche solo a livello di proprietà, ma permettono, d'altra parte di ricomporre l'immagine di una unità di conduzione che incorpora una gran quantità di « pecie ». Io direi quindi solo che da un'assegnazione compatta e

(31) In particolare Reg. Rav., n. 17, a. 1133, p. 17: « si rincaverimus aut de palude in terra duxerimus »; e ancora *ibidem*, n. 93, a. 1188, pp. 58-60, a p. 60: « si terra de valle vel de bosco excusseritis »; *ibidem*, n. 111, a. 1191, p. 71: « quantum aquirere potueritis ».

(32) L'esenzione dal pagamento del « terraticum », per periodi che variano dai 10 ai 3 anni per il vigneto e dai 6 ai 3 anni per i « ronchi », rappresenta certamente un incentivo che i proprietari offrono per un migliore sfruttamento dei loro beni (cfr. BACCHI, *La struttura cit.*, pp. 92-94, in particolare alla nota n. 16).

(33) C.D.P., n. LXI, a. 1122, pp. 488-89, a p. 489.

(34) Su una diffusa diminuzione della superficie poderale cfr. FUMAGALLI, *L'evoluzione cit.*, p. 485; MONTANARI, *Mutamenti economico-sociali cit.*, pp. 86 sgg.

(35) Sulla struttura estremamente aperta e varia dell'unità di conduzione nel Ferrarese, con una parcellazione spesso esasperata, rimandiamo a BACCHI *cit.*, pp. 101 sgg.

in comune di terre, si passa ad una assegnazione individuale di terreni parcellati e dislocati.

Frutto, questo, forse, della evoluzione stessa della proprietà fondiaria.

Per quanto riguarda i canoni nei contratti con coltivatori nel Ferrarese, essi rimangono nei secoli IX-XII in natura e a quota parziaria e non subiscono quell'evoluzione delineata, a più riprese, da Vito Fumagalli, per altre zone dell'Italia settentrionale (36).

Si possono avvicinare complessivamente ai bassi canoni tradizionali perduranti, secondo Fumagalli, nel territorio di vecchia influenza bizantina (e oscillanti per i cereali da 1/5 a 1/10).

Analizzando però i contratti ferraresi che provengono da fondi archivistici diversi (riguardanti cioè beni dell'Arcivescovo di Ravenna, beni del Capitolo dei Canonici di Ferrara, beni del Monastero di Pomposa e altri), ci si rende subito conto di come sia improponibile verificare un'evoluzione dei canoni dei contratti giustapponendo i canoni dei secoli X o XI fissati nei documenti pomposiani o dei Canonici di Ferrara a quelli che per il secolo XII sono attestati in documenti arcivescovili, anche se, naturalmente, tutti riguardano il Ferrarese.

Fonti documentarie troppo discontinue e diverse, e, soprattutto stipulate da Enti diversi, rendono impossibile estrapolare i contenuti dei contratti dalla originale evoluzione della proprietà fondiaria in cui sono inseriti (come fattori di quella stessa evoluzione).

Poiché dunque ci interessa qui verificare la vitalità o meno di tradizioni di influenza bizantina sul territorio ferrarese, solo all'interno della omogenea documentazione arcivescovile, riguardante esclusivamente il Ferrarese, ci proponiamo di verificare quali canoni vengano applicati, e anche se esistono delle norme di applicazione di questi canoni.

Purtroppo l'ambito è ristretto solo al secolo XII in cui abbiamo 32 contratti con coltivatori stipulati per beni arcivescovili (c'è un altro solo contratto del secolo X nel Regesto della Chiesa di Ravenna del Federici e del Buzzi) (37).

Ebbene, in generale appare che il canone a quota parziaria è estremamente variabile:

(36) Cfr. FUMAGALLI, *L'evoluzione dell'economia cit.*, pp. 470 sgg.

(37) Cfr. alla nota 17 l'indicazione dei singoli documenti.

da 1/7 a 1/4 per il grano e la segale
 da 1/8 a 1/5 per fava e sorgo
 da 1/7 a 1/3 per il vino (38).

Se, però, vagliando più attentamente, cataloghiamo i canoni in natura secondo la positura dei beni concessi, appare molto chiaramente che i canoni, indipendentemente da ogni altro fattore, si diversificano e si « qualificano » da zona a zona, in un preciso schema fondiario.

Tanto che, per le zone più documentate, si può riconoscere quello che negli stessi documenti è più volte menzionato come l'« *u-sum loci* ».

Cito tre esempi significativi.

Da 7 documenti (dal 1130 al 1191) si evince che nella Pieve di S. Maria in Porto ai beni posti in 4 località diverse « Sorte de Mauro », « Caballaria », « Virgundino », « Portu Veterarie » è applicato il canone 1/7 per tutti i prodotti, vino compreso (39).

Interessantissimo in particolare un documento del 1171, in cui la concessione riguarda beni in « Sorte de Mauro » e in « Massa de Matherio » (40).

Ebbene nello stesso contratto si differenzia il canone dei beni in « Sorte de Mauro », dove si esige 1/7, da quello dei beni in « Massa de Matherio », che sono soggetti al canone di 1/4. Nella Massa di Matherio ancora nel 1220 è documentato 1/4 « *secundum u-sum* » (41).

Per la « Sorte de Mauro » già nel 955 è documentato il canone di 1/7 (42).

Nella massa di Sandalo i beni concessi dal 1131 al 1194, attraverso 10 contratti (43), hanno cristallizzato il pagamento di:

(38) Per tutto quanto riguarda complessivamente i prodotti del campo rinviamo all'ampia trattazione di M. MONTANARI, *L'alimentazione contadina nell'alto Medioevo*, Napoli, 1979, pp. 109-165.

(39) Reg. Rav. I, n. 17, a. 1133, p. 17; n. 35, a. 1158, pp. 27-28; n. 93, a. 1188, pp. 58-60; n. 129, a. 1197, p. 90; n. 60, a. 1175, pp. 40-41; n. 111, a. 1191, p. 71.

(40) *Ibid.*, n. 50, a. 1171, p. 35.

(41) *Ibid.*, n. 210, a. 1220, p. 150.

(42) Mon. Rav. II, doc. VIII, a. 955, pp. 19-20.

(43) Reg. Rav., I, n. 16, a. 1131, p. 17; n. 23, a. 1142, p. 23; n. 54, a. 1173, p. 37; n. 55, a. 1173, pp. 37-38; n. 61, a. 1175, p. 41; n. 71, a. 1181, p. 47; n. 78, a. 1184, pp. 77-78; n. 79, a. 1184, p. 51; n. 114, a. 1192, p. 73; n. 119, a. 1194, p. 76.

1/4 grano e segale
1/5 fava et sorgo
1/3 vino.

Nella Pieve di S. Giorgio in Tamara per i beni situati « in Fossalta » e « Copparo » sono fissati costantemente in 5 documenti dal 1148 al 1192 (44) i canoni di:

1/6 grano e segale
1/7 fava
1/8 sorgo
1/11 lino
1/7 vino (quando è presente).

Ci sembrerebbe dunque che l'ubicazione delle terre nelle masse e pievi sia come lo schema d'inquadrimento che unifica, se non altro, alcuni contenuti contrattuali.

Nel Ferrarese continua, così, nella persistenza di tecniche ubicatorie ravennati, anche un particolarismo locale le cui origini furono forse stabilite nel momento della concessione di terreni da mettere a coltura.

Ricerca più oltre i motivi della diversificazione locale dei canoni nei contratti, vorrebbe dire ripercorrere l'evoluzione della proprietà fondiaria, e non ce lo permettono, per ora, le insufficienti fonti documentarie analizzate.

TERESA BACCHI
Università di Ferrara

(44) Reg. Rav. II, appendice II, n. 2, a. 956, p. 331; Reg. Rav. I, n. 27, a. 1148, pp. 22-23; n. 72, a. 1181, p. 48; n. 2, a. [1033-1047], p. 8; n. 6, a. 1122, pp. 10-11.

